


Dal 1994, la Svizzera ha un articolo del Codice Penale che incrimina il pubblico incitamento all'odio e alla discriminazione basata sulla razza, l'etnia o la religione (disposizione penale antirazzista). Nel 2020, questo articolo del Codice Penale è stato esteso per includere l'orientamento sessuale. Da allora, l'articolo pertinente è il 261bis del Codice Penale svizzero:



©Markus Spiske Unsplash

Chiunque inciti pubblicamente all'odio o all'odio contro una persona o un gruppo di persone a causa della loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale è perseguibile penalmente.

<u>Discriminazione</u> che diffonde pubblicamente ideologie finalizzate alla denigrazione o alla diffamazione sistematica di tali persone o gruppi di persone, che, con lo stesso obiettivo <u>Campagne di propaganda</u> organizza, promuove o partecipa a qualsiasi persona che pubblicamente, con parole, scritti, immagini, gesti, aggressioni o in qualsiasi altro modo, molesti una persona o un gruppo di persone a causa della loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale in modo contrario alla legge. <u>La dignità umana</u> denigra o discrimina





in modo contrario alla legge o per uno qualsiasi dei seguenti motivi <u>Genocidio</u> o altri <u>Crimini contro l'umanità</u> nega, minimizza in modo grossolano o cerca di giustificare il rifiuto di un servizio offerto da lui o da lei, destinato al pubblico in generale, a una persona o a un gruppo di persone a causa della loro razza, della loro etnia, della loro religione o del loro orientamento sessuale è punibile con una pena detentiva non superiore a tre anni o con una sanzione pecuniaria.

<u>Ulteriori informazioni sul codice penale svizzero contro il razzismo</u>